COMUNE DI VIGNATE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SETTORE FINANZIARIO

OGGETTO:

Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2019 (artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria

Il Responsabile del Settore Finanziario

1. Premessa: l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 e del rendiconto dell'esercizio 2018 Con delibera di C.C. n. 49 del 20.12.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 (ex art. 151 D.Lgs. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011 s.m.i.).

Il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico finanziario è stato garantito mediante il ricorso ad entrate in conto capitale, per un ammontare pari ad € 300.000,00, destinate a ripianare la parte corrente e rappresentate dai contributi per i permessi di costruire e le relative sanzioni.

Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.

Successivamente all'approvazione, con delibera di C.C. n. 6 del 21.02.2019 è stata apportata (ex art. 175, commi 1 e 2, D.Lgs. 267/2000) variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2019 – 2021 per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti né prevedibili, con contestuale integrazione della Nota di Aggiornamento al DUP per la parte relativi alle opere pubbliche, e con cui sono stati aumentati e diminuiti alcuni stanziamenti di spesa/entrata per l'adeguamento degli stessi alle effettive necessità. In data 18.04.2019 veniva disposto, con delibera di GC n. 31, il prelievo dal Fondo di Riserva.

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2018 è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 29.04.2019 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di € 2.585.975,24 così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2018:	2.858.975,24	
Parte accantonata (3)		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018		500.991,23
TFM Sindaco		7.599,56
Totale parte accantonata (i)	-	508.590,79
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		-
Vincoli derivanti da trasferimenti		-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		-
Altri vincoli		_
Totale parte vincolata (l)	-	-
Totale parte destinata agli investimenti (m)		167.931,99
Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)	_	1.909.452,46
Totale parte disponione (ii) =(ii)-(ii)-(iii)	-	1.707.702970

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

La disciplina degli equilibri di bilancio, già profondamente modificata dalla Legge di stabilità 2013 (L. 228/2012), è stata ulteriormente rivista con l'entrata in vigore dell'armonizzazione. L'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i., prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, verifichi il permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotti contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Non è più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 D.Lgs. 267/2000). Dato atto che sulla base di quanto statuito dal comma 3 dell'art. 193 del Tuel, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;

Per l'esercizio 2019, al fine di ripristinare l'autonomina impositiva a favore degli Enti Locali, il Legislatore con la Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) ha attributo la facoltà ai Comuni, che non avessero già applicato le aliquote massime, di aumentare i tributi locali entro la fine del mese di febbraio. Tale Amministrazione, tuttavia, non si è avvalsa di tale possibilità.

3) Le verifiche interne

Con nota trasmessa in data 21.06.2019, il Responsabile del Settore Finanzio ha richiesto ai Responsabili di Settore di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i
 provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative
 spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

La salvaguardia degli equilibri attiene alla fase gestionale (impegni/accertamenti) dell'esercizio di Bilancio 2019, pertanto si rende necessario procedere con un'attenta analisi, tenendo conto dei riscontri pervenuti dai Responsabili di Settore, degli equilibri di competenza, cassa, gestione dei residui nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

3.1) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di Bilancio *ex* art 175, comma 8, del Tuel, il quale fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno, è volto a verificare (ed eventualmente aggiornare) se gli stanziamenti presenti nel Bilancio di Previsione sono adeguati. Il principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i. prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste;
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive;
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione, ai fini del suo adeguamento, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

3.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre l'equilibrio economico finanziario risulta garantito mediante l'utilizzo di oneri di urbanizzazione per l'importo pari ad € 300.000,00.

Dalla data di approvazione del Bilancio di Previsione ad oggi sono emerse situazioni che meritano di essere analizzate singolarmente:

a) Gestione corrente: per quanto riguarda la gestione corrente, si rivela come il Settore di Polizia Locale abbia segnalato la necessità di ridurre quanto stanziato sul Capitolo di Entrata 335 e relativo ai proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione del C.d.S.

In sede di salvaguardia si dovrà fare fronte all'esigenza di reperire nuove risorse connesse alla minore entrata. In particolare sul Capitolo 335 è stata stanziata la somma pari ad € 100.000,00, il cui 50% dei proventi sono vincolati in conformità all'art. 208, D.Lgs. 285/1992 (ovvero il 12,5% alla segnaletica stradale; il 12,5% al potenziamento attività di controllo della circolazione stradale; il 25% altre finalità connesse al miglioramento stradale). Sulla base della situazione attuale, si stima un riduzione delle entrate pari ad € 30.000,00. Il capitolo di spesa finanziato con i proventi del C.d.S. sarà conseguentemente ridotto di pari importo (come da prospetto allegato). Trattandosi di entrata vincolata è stata pertanto ridotta la relativa spesa dalla stessa finanziata.

IMU, TASI e Fondo di solidarietà comunale

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha previsto l'abolizione della TASI sull'abitazione principale nonché l'introduzione di agevolazioni IMU sui comodati gratuiti, gli alloggi a canone concordato, nonché modificato la disciplina di esenzione per i terreni agricoli. Gli effetti sul gettito di tali tributi sono stati tenuti in considerazione nella determinazione del Fondo di solidarietà comunale.

Inoltre anche per l'anno 2018 è stato riproposto il contributo compensativo IMU-TASI, per un importo di 300 milioni (art. 1, c. 870, L. 205/2017).

Nel bilancio di previsione:

- non è previsto il contributo ai sensi dell' art. 1, c. 870, L. 205/2017;
- è prevista l'entrata da Fondo di solidarietà comunale per un importo di € 570.000,00 corrispondente a quello reso noto sul sito del Ministero dell'interno e che tiene conto del mancato gettito TASI sull'abitazione principale e delle modifiche alla disciplina IMU;
- non è stato applicato l'avanzo di amministrazione.

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di € 30.000,00, ad oggi utilizzato per € 5.000,00.

b) Gestione in conto capitale: per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici abbiano proceduto ad una puntuale verifica dei cronoprogrammi dei lavori pubblici, in base alla quale vengono confermati i cronoprogrammi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio;

3.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 30.06.2019 ammonta a € 4.884.257,54 (saldo di diritto) e risulta così movimentato:

Fondo cassa al 1° gennaio 2019 € 4.858.583,46 Pagamenti € 4.092.201,96 Riscossioni € 4.117.876,04 Fondo cassa al 30.06.2019 € 4.884.257,54

Quanto appena riportato risulta meglio specificato nel verbale di verifica ordinaria di cassa *ex* art. 223 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Il fondo cassa aggiornato invece alla data del 18.07.2019 ammonta a € 4.466.481,83 (saldo di fatto) e risulta così movimentato:

Fondo cassa al 1° gennaio 2019 € 4.858.583,46 Pagamenti € 4.757.714,20 Riscossioni € 4.365.612,57 Fondo cassa al 18.07.2019 € 4.466.481,83

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di € 30.000,00, ad oggi utilizzato per € 5.000,00. L'ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo.

3.4) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1.01.2019 sono stati ripresi dal rendiconto 2018, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto GC n 28 del 28.03.20109) e risultano così composti:

Titolo		Residui attivi	Titolo		Residui passivi
Titolo I	€.	1.535.996,90	Titolo I	€.	2.828.560,11
Titolo II	€.	84063,44	Titolo II	€.	601.522,80
Titolo III	€.	453.380,09	Titolo III	€.	-
Titolo IV	€.	80.530,10	Titolo IV	€.	-

Titolo V	€.	=	Titolo V	€.	-
Titolo VI	€.	-	Titolo VII	€.	428.202,04
Titolo VII	€.	-			
Titolo IX	€.	199.704,28			
TOTAE	€.	2.535.674,81	TOTALE	€.	3.858.284,95

Alla data del 17.07.2019 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a € 485.414,21 (19,14 %)
- pagati residui passivi per un importo pari a € 2.013.859,12 (52,20 %).

Si rimanda al prospetto allegato (all. A e B).

Considerato come i residui attivi maggiormente datati risalgano all'esercizio 2015, si dà atto come lo "Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010" ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.L. del 23 ottobre 2018, n.119, non abbia determinato una riduzione di residui attivi. Ciò in ragione del fatto che la sopraccitata operazione ha avuto ad oggetto i ruoli emessi dal 1995 al 2008 e, considerata la vetustà del credito, gli stessi era già stati a suo tempo eliminati dal Bilancio.

3.5) Vincoli di finanza pubblica

Tra le numerose novità introdotte con l'entrata in vigore della L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), la più rilevante è l'abrogazione dell'obbligo del pareggio di bilancio per gli Enti Locali. Tuttavia, ai sensi dei commi 819 e 821 Legge di bilancio 2019, a partire dal 2019 il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano, delle città metropolitane e delle province e dei comuni, ai fini della tutela economica della Repubblica, si realizza attraverso il raggiungimento di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione viene ricavata, in ciascun esercizio, dal prospetto della "Verifica equilibri" allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.lgs. 118/2011, come peraltro specificato dalla circolare della RGS n. 3 del 14.02.2019. A tal fine le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province ed i comuni, possono non compilare il "Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica". I dati necessari a tale verifica saranno desunti direttamente dalla BDAP a cui, come noto, gli enti devono inviare sia i dati relativi al bilancio previsionale sia quelli relativi al rendiconto di esercizio. La verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà invece effettuata attraverso il SIOPE. In fase preventiva non è prevista verifica circa la coerenza del bilancio all'obiettivo fissato dal Legislatore. L'art. 162, comma 6 del TUEL individua e definisce l'equilibrio di parte corrente che non può essere negativo in fase previsionale. L'equilibrio di parte capitale viene definito per differenza in quanto complementare ad esso, essendo il bilancio di previsione approvato sempre in equilibrio complessivo. In sede di rendiconto l'allegato 10 darà conto di tali equilibri parziali, a cui si aggiunge l'equilibrio dato dal saldo fra accertamenti del titolo 5 dell'entrata (alle tipologie 200, 300 e 400) ed impegni del titolo 3 di spesa (ai programmi 2, 3, 4). La somma algebrica di tali equilibri parziali determinerà l'equilibrio finale. Quest'ultimo potrebbe invece essere negativo, qualora le previsioni di entrata fatte in sede di approvazione di bilancio, come eventualmente modificate in sede di variazioni in corso di esercizio, non dovessero avere riscontro in sede di rendicontazione

Si dà infine atto come i commi 819, 820 e 824, al fine di attuare le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Statoregioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

Con le variazioni proposte è assicurato l'obiettivo di pareggio finanziario di competenza.

3.6) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, punto 3.3¹ ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

• dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;

¹ Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

a. in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esignibilità:

b. in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adequato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione."

• dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 500.991,23, quantificato sulla base dei principi contabili e commisurato sulle seguenti entrate:

Descrizione entrata	Rif. Bilanci 0	Importo residui	Quota presunta di incasso	Quota calcolata FCDE	Metodo scelto	% di acca.to second o i princi pi	Importo FCDE secondo i principi	% di acc.t o effett iva	Importo accantonato a FCDE
IUC - TARI	200/1	686.001,94	116.097,54	569.904,40	Metodo semplice sui titoli	75	427.428,30	75	427.428,30
TARSU	80/0	2.432,42	765,76	1.666,66	Metodo semplice sui titoli	75	1.249,99	75	1.249,99
T.A.R.E.S.	90/0	119.740,00	23.322,74	96.417,26	Metodo semplice sui titoli	75	72.312,94	75	72.312,94
	Importo totale accantonato a FCDE nel risultato di amministrazione al 31/12/2018								

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziati e dell'accantonamento al FCDE, disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2018, emerge come sia necessario ricorrere a metodologie più efficaci che consentano di aumentare la percentuale di incasso dei crediti dell'Ente. Per tale ragione, come evidenziato in seguito, la quota accantonata nell'esercizio 2019 è nettamente superiore al fine di far fronte ad eventuali situazioni di inesigibilità.

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2019 è stato stanziato un FCDE dell'importo di € 218.000,00 così determinato:

Descrizione entrata	Rif. al bilancio	Previsione di entrata di bilancio	Metodo scelto	% di acca.to a FCDE	Importo FCDE secondo i principi	% di riduzion e al (max 85%)	Importo accantonato a FCDE	Co/Ca
IUC - TARI	200/1	1.036.000,00	A1	100	138.254,20	-	163.373,00	
IUC - IMU	60/2	1.390.000,00	A1	100	46.432,95	-	54.627,00	
					€ -		€ -	
					€ -		€ -	
					€ -		€ -	
,					€ -		€-	

Importo totale accantonato a FCDE nel bilancio di previsione 218.000,00

In sede di assestamento il FCDE risulta coerente con gli stanziamenti presenti nel Bilancio di Previsione 2019 – 2021 e non necessita di iniziative di adeguamento.

3.7) Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel)

L'articolo 194 del Tuel dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che i responsabili hanno certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio.

4) Adozione provvedimenti di riequilibrio

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la salvaguardia degli equilibri di bilancio è stata garantita attraverso mezzi ordinari, compensando le minori entrate e le maggiori spese con maggiori entrate e minori spese.

Le variazioni di entrata e di spesa, comprendenti anche le variazioni di assestamento generale di bilancio, sono analiticamente riportate nei prospetti allegati.

4.1) Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2018 pari a € 2.585.975,24= è stato applicato al bilancio di previsione per € 70.000,00 = come di seguito riportato:

Fondi	Importo iniziale	Importo applicato	Importo disponibile
Accantonamenti	€ 508.590,79	€ 5.020,00	€ 503.570,79
Vincolati	-	-	-
Destinati a spesa inv.	€ 167.931,99	€ 70.000,00	97.931,99
Liberi	€ 1.909.452,46	-	1.909.452,46
TOTALE	€ 2.585.975,00	€ 75.020,00	€ 2.510.955,24

Dalla tabella sopra riportata si evince come sia stato applicato parte dell'avanzo accantonato a titolo di trattamento di fine mandato del Sindaco. Si dà atto come il diritto del Sindaco a percepire l'indennità di fine mandato (*ex* art. 82 D.Lgs. 267/2000 e disciplinata all'art. 10 D.M. 119/2000) sorga al momento della cessazione della carica e al verificarsi delle condizioni di cui alla Legge 296/2006. Il pagamento è sempre dovuto e la spesa dovrà essere finanziata mediante applicazione della quota accantonata nel risultato di amministrazione 2018, in base al punto5.2, lettera i) del principio contabile Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011.

E' stato inoltre utilizzato una quota dell'avanzo libero al fine di finanziare spese in conto capitale, come meglio specificato nel prospetto allegato.

Note conclusive:

In relazione a quanto sopra si evidenzia il permanere degli equilibri di bilancio.

Vignate, 18.07.2019

Il Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Cristina Micheli